

## **Contro l'uso politico del crocefisso**

di Giovanni Cimbalo\*

Pur seguendo con divertita attenzione il dibattito in corso nel Forum sull'esposizione del crocefisso pensavo di astenermi dall'intervenire, limitandomi a sviluppare alcune considerazioni con i miei studenti. E ciò non per esprimere un "superiore distacco" dalla polemica in corso, ma perché, francamente, considero la questione tutto sommato poco legata alla religione, alla religiosità e alla fede (come sembrano credere anche gli editorialisti della Civiltà Cattolica, 5 genn 2002) e invece strumentalmente utilizzata da alcuni politici di destra e di sinistra per marcare il territorio, per dare alle popolazioni che rappresentano un segnale di identità a fronte del venir meno o dell'inesistenza di questa.

Poi sono venuto in possesso di una delibera della Provincia di Verona che dispone l'acquisto con denaro pubblico di mille crocefissi da affiggere nelle scuole e di altre delibere di Comuni, soprattutto del Nord- Est, di analogo contenuto e allora ho creduto opportuno e doveroso sottoporre ad amici e colleghi che sono intervenuti sul Forum alcune considerazioni.

Rilevo preliminarmente che quasi tutti gli interventi sembrano dettati dal bisogno di trovare motivazioni "più profonde", filosofiche, etiche, storiche a tale pratica, rifuggendo dall'approfondire le ragioni tecnico-giuridiche che imporrebbero o giustificerebbero questa prassi, ad eccezione dell'amico e collega Coppola che cita le norme che tale possibilità prevedono (su queste norme mi riservo di tornare in seguito).

Constato che chi persegue questa linea usa argomentare che la presenza del crocefisso discenderebbe logicamente dal fatto che tale simbolo religioso fa parte del "patrimonio storico del popolo italiano". E pertanto posto che l'affermazione che "il cattolicesimo fa parte del patrimonio storico del popolo italiano," è parte dell'accordo concordatario si avrebbe una copertura concordataria e quindi costituzionale a tale pratica.

Mi limito a constatare che una tale affermazione utilizza un numero notevole di sillogismi e procede per affermazioni successive, in realtà confliggendo con altri valori giuridicamente tutelati, come hanno fatto notare altri prima di me - da ultimo Ceccanti nel suo intervento - ribadendo il valore "supercostituzionale" del principio di laicità.

Da parte mia invece vorrei richiamare l'attenzione dei lettori su altri aspetti del problema.

Oggi - e non ieri - la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche, giudiziarie, negli ospedali e negli uffici pubblici offenderebbe il pluralismo religioso e la sensibilità di altri, appartenenti a fedi diverse da quella cristiana.

E' mia opinione che chi come la maestra di La Spezia ha rimosso il crocefisso dalle aule scolastiche o da uffici e locali pubblici con tale motivazione ha una visione errata e limitata della libertà religiosa e di coscienza e dello stesso principio di laicità dello Stato. Non è infatti accettabile rimuovere un simbolo religioso per compiacere fedeli di altri culti, e far questo significa avere forse "sensibilità" nell'affrontare i problemi posti dall'integrazione culturale degli immigrati o di appartenenti a altre fedi, ma testimonia certo della totale incultura giuridica relativamente al diritto di libertà di tutti - tutelato dal nostro ordinamento - di sottrarsi ad un messaggio religioso imposto, qualsiasi esso sia. Non si è infatti più rispettosi della laicità dello Stato se al crocefisso si sostituisce "l'altare dei simboli religiosi", tanto più che ogni religione ha posizioni giustamente diverse rispetto alla simbologia religiosa.

A volte la distanza da esigenze e bisogni di altri culti induce ad applicare a tutti le stesse categorie di pensiero, scambiando, ad esempio, come fa Guazzarotti, il simbolo della mezzaluna per un simbolo religioso dell'Islam, quando invece esso è elemento identificativo posto sui sepolcri, sulle moschee e perché no sulle bandiere come segno di appartenenza all'Islam, ma mai rivendicato ed esibito dagli stessi islamici nell'ottica che è propria della simbologia cristiano-cattolica o ortodossa, ovvero come simbolo religioso (v. Cooper J., *Enciclopedia illustrata dei simboli*, Padova, 1987 ). Peraltro se ci riferiamo ad alcune confessioni protestanti dovremmo fare un discorso in parte diverso.

Posto allora che il problema non è risolvibile ricorrendo ad una sorta di "sincretismo espositivo" di simboli religiosi, né tanto meno giustificando, come alcuni ancora fanno, l'esposizione del crocefisso con l'appartenenza della maggioranza della popolazione alla religione cattolica, vista anche la sempre maggiore incertezza nel definire i criteri di appartenenza

confessionale (v. Botta R., *Appartenenza confessionale e libertà individuali* in Q.D.P.E., 2000/I ), riteniamo utile ritornare alle norme che riguardano l'esposizione del crocifisso negli uffici e locali pubblici e nelle scuole.

E' utile partire dalla sentenza ultima della Cassazione, la 439-2000, che ci pone di fronte a un'efficace ricognizione e ricostruzione di tutte le norme concernenti l'affissione del crocifisso e pertanto la sentenza assume portata generale. (in tal senso: De Oto A., *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"* - Osservaz. a Cass.Pen. n. 439 del 2000, "Q.D.P.E.", 2000/III).

L'ottimo lavoro dell'estensore della sentenza, rigoroso e puntuale nella ricostruzione normativa, correttamente inserito nel più generale clima politico istituzionale nel quale quelle norme ebbero vita, permette di rilevare:

- che relativamente alla scuola, l'esposizione del Crocifisso fu introdotta mediante circolare nell'ottica della legge Lanza del 1857 per la quale *l'insegnamento della religione cattolica era fondamento e coronamento dell'istruzione cattolica*, posto che quella era la religione dello Stato (sul punto erroneamente Carulli Fumagalli O., *Non è un'invenzione fascista l'insegnamento religioso inteso "quale fondamento e coronamento" dell'istruzione*, in Documentazioni di Iustitia, 15 gennaio 1978). La legge Boncompagni non fece che ratificare tale posizione. Successivamente il crocifisso fu definitivamente introdotto dalla C. M. P.I. 22 nov. 1922, che - come l'amico Coppola non ignora - prepara il terreno al R. D. 1 ottobre 1923 n. 2185. Con tale norma l'insegnamento della religione cattolica diviene fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica e dunque il crocifisso è parte di quell'insegnamento diffuso della religione cattolica che permea di sé i programmi scolastici.

Orbene se con il Concordato del 1984 l'insegnamento diffuso della religione cattolica è scomparso ed è stato abrogato il principio della religione di Stato mediante il punto 1 del protocollo addizionale, non sussistono più le basi normative che rendevano possibile imporre **attraverso un provvedimento amministrativo** l'esposizione di un simbolo religioso, il crocifisso, che era strumentale a quel tipo d'insegnamento. Ma vi è di più: l'art. 9 della legge 11 agosto 1984 n.449 relativa all'Intesa con i Valdesi vieta esplicitamente l'insegnamento diffuso della religione cattolica. Le circolari ministeriali che ne ribadiscono l'esposizione andrebbero dunque impugnate davanti al giudice amministrativo chiedendone la disapplicazione, anche alla luce della ricordata sentenza della Cassazione, non limitandosi a porre la questione davanti ad un "tribunale domestico" come il Consiglio di Stato, ma avendo come fine ultimo quello di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale.

C'è poi da riflettere sul fatto che l'esposizione del crocifisso non avviene in un luogo a caso. Esso è posto o dietro l'insegnante, a significare che da quel simbolo, da quella matrice, discende l'insegnamento impartito, o sopra la porta della classe, a simboleggiare con il passaggio di studenti e docenti sotto di esso, sottomissione o comunque il porsi sotto la sua protezione.

Come si vede il messaggio lanciato attraverso l'esposizione simbolica del Crocifisso, per le modalità con le quali viene resa operativa, non è collegabile al patrimonio storico del popolo italiano, ma bensì ad un inaccettabile ed anacronistico impero della religione sulla scienza ed il sapere.

- Analogo discorso va fatto per le aule di giustizia dove il messaggio del crocifisso posto dietro le spalle del collegio giudicante, e segnatamente in corrispondenza dello scranno del Presidente della Corte, ricorda a tutti - al di là dei riferimenti normativi che fa Coppola - che la giustizia, quella giustizia, è amministrata anche in nome del Cristo raffigurato in effigie.

Viene da chiedersi, viste alcune sentenze, se quel Cristo esposto sulla croce serve più allo Stato e ai giudici per conferire maggior peso alle loro decisioni che a ricordare le origini storiche del popolo italiano! Ed è inevitabile riflettere che forse il Dio lì richiamato è quello della vendetta e della punizione piuttosto che quello cristiano dell'amore e del perdono.